MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA

Indirizzo Postale: Viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma

Posta Elettronica: previmil@previmil.difesa.it

Posta Elettronica Certificata: <u>previmil@postacert.difesa.it</u>

All.: n. 2; Ann.://.

^^^^^

OGGETTO: Innovazioni normative introdotte dal Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 94:

- esercizio dell'opzione dell'incremento del montante individuale dei contributi ai fini del computo della pensione, in alternativa al collocamento in ausiliaria;
- modalità di calcolo del trattamento di pensione del personale militare destinatario del sistema contributivo del *pro-rata*. Pos. 21.12.01.1000/94/2017.

A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO "A"

Riferimento: Nota INPS in data 10 aprile 2018.

Seguito: *a*) Nota prot. n. M_D/GPREV/I/2^{\(\alpha\)}/1000/206/04/123127 de13 agosto 2012 (solo per Persomil e Comando Generale CC);

- b) Nota prot. n. M D GPREV REG2017 0112044 del 15 settembre 2017;
- c) Circolare prot. M_D GPREV REG2017 0144368 del 16 novembre 2017.

Come è noto, con la circolare a seguito *b*) la Scrivente ha fornito indicazioni circa i riflessi pensionistici prodotti dalle disposizioni di interesse contenute nel decreto legislativo di "riordino" dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate e dell'Arma dei CC in oggetto, facendo riserva di eventuali e più puntuali istruzioni non appena concluso l'approfondimento degli effetti complessivi prodotti dalle norme sulle posizioni pensionistiche degli amministrati.

In particolare, occorre chiarire in questa sede la portata applicativa dell'art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 165/1997, così come modificato dal D.Lgs. n. 94/2017 concernente il "riordino", ai sensi del quale: "Il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione".

Al riguardo, l'INPS - Direzione Centrale Pensioni - Area Normativa Pensioni, con la nota in riferimento, allegata in copia e a cui si rimanda per le indicazioni di dettaglio, ha chiarito che "l'incremento (c.d. 'moltiplicatore') entra di fatto nella determinazione del montante contributivo per il calcolo di una pensione interamente contributiva o della quota contributiva di un sistema misto e non può essere considerata quale quota aggiuntiva, da aggiungere, cioè, dopo aver determinato il trattamento meno favorevole spettante (c.d. "doppio calcolo") atteso anche che il momento dell'opzione precede quello della liquidazione del trattamento di quiescenza".

Tutto ciò premesso, per le cessazioni dal servizio da liquidare in un sistema contributivo *pro-rata*, ai fini dell'applicazione dell'art. 1, commi 707 e 708, della legge n. 190/2014, occorrerà operare secondo le modalità di cui all'allegata nota dell'Istituto previdenziale.

Per quanto concerne, invece, l'importo della base imponibile cui applicare il moltiplicatore, il medesimo Organo previdenziale, recependo nella sostanza l'avviso di questa D.G. con la nota a seguito a) ha precisato che, in conformità con la locuzione legislativa quale "base imponibile dell'ultimo anno di servizio", la stessa non è da intendersi come "retribuzione contributiva percepita alla cessazione annualizzata", bensì "quella mediata prendendo a riferimento gli ultimi 360 giorni antecedenti la cessazione dal servizio", comprensiva della 13[^] mensilità, dell'aumento figurativo del 15%, delle competenze accessorie effettivamente percepite nell'anno (da intendersi quale arco temporale - 360 giorni a ritroso - oggetto di valorizzazione) per la parte eccedente la maggiorazione del 18%.

Detta ultima interpretazione della norma rende in linea di massima più favorevoli gli effetti del moltiplicatore per quel personale che nell'ultimo anno di servizio abbia percepito emolumenti accessori di rilevante entità - derivanti, ad esempio, dalla sommatoria di: missioni all'estero, lavoro straordinario, compensi forfettari, indennità varie, etc. -, fatta salva, beninteso, l'applicazione del succitato criterio del cd. "doppio calcolo" previsto dall'art. 1, comma 707, della legge n. 190/2014.

Gli Enti/Comandi in indirizzo sono invitati a dare massima diffusione alle presenti disposizioni e a divulgarle ai vari livelli affinché ne siano edotti, in particolare, gli uffici liquidatori ed erogatori dei trattamenti pensionistici provvisori al personale militare, fermo restando che la circolare può essere acquisita dal sito *internet* di questa Direzione Generale all'indirizzo http://www.previmil.difesa.it.

IL DIRETTORE GENERALE Dott. ssa Maura PAOLOTTI